(10

MINISTERO

E

REAL SEGRETERIA DI STATO
DEGLI AFFARI INTERNI.

2.° *RIPARTIMENTO.*

1.° Carico.



Sul voto esposto dal Consiglio Provinciale di Terra di Bari nella sessione di Maggio 1834, S. M., nel Consiglio di Stato ordinario del 1 Marzo prossimo passato si è degnata approvare le seguenti istruzioni relative alle opere pubbliche, ed agl' Ingegneri provinciali, non solo per la detta Provincia di Bari, ma per tutte le altre ancora pel migliore andamento delle dette opere.

1.° Saranno stampati così il Regolamento de' 20 Settembre 1816, inserito nella collezione delle leggi di quell' anno (pag. 248 del 2.° semestre), come la istruzione contenente lo stesso oggetto, approvata col Real Decreto del 25 Febbrajo 1826, ed inscrita nel 1.° semestre della stessa collezione (pag. 207), a spese dei fondi delle opere pubbliche, ed a cura della Deputazione provinciale, in un competente numero di copie, onde poterle distribuire a tutt' i Consiglieri provinciali e distrettuali, ai deputati provinciali e locali delle opere pubbliche, ed a tutt' i Sindaci della Provincia per conservarle negli Archivii comunali.

2.° Per ogni opera nuova, prima di fissare i prezzi su' quali si dovrà aprire la licitazione, l' Ingegnere dovrà stabilire tali prezzi per ogni natura di lavori insieme colla Deputazione, prendendo per norma quei che corrono nei luoghi, ove i lavori si debbono eseguire, con l' aumento del 10, od al più del 15 per cento, come esca ed incitamento della concorrenza all' asta pubblica.

3.° La Deputazione delle opere pubbliche provinciali sarà autorizzata a dividere, di accordo coll' Ingegnere, le opere, e per conseguenza gli appalti, in competenti porzioni, onde escludere i grandi appalti ed ammettere alla concorrenza i piccioli intrapreditori. Qualora la necessità d' invigilare su di molti appaltatori richiedesse l' aumento di qualche ingegnere, sarà questo accordato sulla dimanda della Deputazione.

4.° Gl' Ingegneri non dovranno intraprendere verun viaggio senza una preventiva de-

AL SIGNOR INTENDENTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI.

terminazione della Deputazione, o in caso di urgenza, dell' Intendente che n' è il Presidente, il quale dovrà in tal caso istruirne la Deputazione nella prima sessione. Qualora la Direzione generale di Ponti e Strade dovrà disporre il viaggio di un Ingegnere, sarà tenuta a farne inteso l' Intendente, che ne istruirà la Deputazione.

In dorso dell' uffizio dell' Intendente che esprima la missione ricevuta dall' Ingegnere, le Deputazioni locali, o la Deputazione provinciale, o i Sindaci dei Comuni, secondo i diversi casi, dovranno segnare le date di arrivo e di partenza. Su di questo documento soltanto potranno esser pagate le indennità di viaggio ed un tal documento dovrà essere unito come giustificazione al mandato di pagamento.

5.° La Deputazione delle opere pubbliche potrà accordare la presidenza di ogni deputazione locale ad un Consigliere provinciale o distrettuale più vicino ad ognuna di esse, con l' incarico di raccogliere le notizie locali sull' andamento de' lavori di ciascun opera, e parteciparle alla Deputazione provinciale, che si gioverà del concorso de' loro lumi e del loro zelo.

6.° I Consiglieri provinciali dovranno raccogliere tutte le nozioni di fatto intorno ai difetti, od ai miglioramenti, che potranno osservare nella costruzione delle strade, e farne parte al Consiglio in ogni sessione, affine di metterlo nel grado, dopo maturo esame e discussione, d' implorare da S. M. gli opportuni provvedimenti.

Nel Real Nome le partecipo tali istruzioni, perchè le esegua, e faccia eseguire esattamente nella parte che la riguardano, e le comunichi ai Consigli distrettuali ed al Consiglio provinciale nella imminente loro rispettiva riunione, prevenendola che con questa medesima data le ha partecipate benanche al Direttor Generale di Ponti e Strade. Mi assicuri della ricezione della presente.

Napoli 1 Aprile 1835.

Firmato -- N. Santangelo.

REGOLAMENTO

SULLA DIREZIONE GENERALE DI PONTI E STRADE,

E SULL' AMMINISTRAZIONE

DE' FONDI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE.

Da eseguirsi dal 1.º del 1817 in poi.

De' 20 Settembre 1816.

A R T. 1.

DAL 1.º del 1817 in poi le opere pubbliche regie e provinciali, costituiranno due rami separati.

1. Formazione, ed esecuzione di piani, e lavori di arte.
2. Amministrazione di fondi, a sopravvigilanza per l' esecuzione de' lavori.

Il primo ramo comporrà le attribuzioni del Real Corpo di Ponti e Strade: il secondo sarà confidato ad una Deputazione per le opere pubbliche in ciascuna provincia.

A R T. 2.

Il Real Corpo di Ponti e Strade avrà in conseguenza l' incarico di formare tutt' i piani di arte delle opere pubbliche regie, o provinciali; di dirigere e far eseguire i lavori a regola di arte, ed a seconda de' piani adottati; di misurare e verificare i lavori eseguiti; di assistere alla consegna e riconsegna delle opere agli Appaltatori; di fare il progetto delle condizioni, che dovranno servire di base a' contratti di appalto, sia di costruzione o restaurazione, sia di manutenzione; in fine di far tutto ciò che conviene, perchè le opere pubbliche sieno costrutte e mantenute a regola di arte.

Il detto Corpo ha gli stessi incarichi per le opere pubbliche comunali, sempre che ne sia richiesto dagl' Intendenti.

A r t. 3.

Il detto Corpo, e gl' individui che lo compongono, mediante il trattamento, che percepiscono dalla Tesoreria generale, debbono adempire a tutti gl' incarichi enunciati nell' articolo precedente, abolito ogni compenso particolare per le opere provinciali, o comunali. Essi avran dritto, per queste opere, a quella stessa indennità di spese, che loro è assegnata per le opere regie, la quale verrà pagata su i fondi delle Provincie, e de' Comuni rispettivi.

A r t. 4.

Gl' Ingegneri dipartimentali saranno sotto gli ordini immediati degl' Intendenti delle rispettive Provincie; salvo però la dipendenza e subordinazione stabilita nel Corpo, a cui appartengono.

A r t. 5.

Nel mese di Novembre di ciascun anno la Direzione generale di Ponti e Strade proporrà al Ministro dell' Interno uno stato ragionato de' bisogni di manutenzione, restaurazione, e costruzione necessaria delle opere regie in ciascuna Provincia. Il Ministro dell' Interno farà conoscere in seguito alla Direzione generale la quantità de' fondi assegnati sullo Stato discusso del Ministero, per le dette opere; ne farà la ripartizione tra le Provincie, sul parere della Direzione stessa; e le darà avviso delle liberanze, a misura che avran luogo.

A r t. 6.

L' amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche regie è confidata interamente alle Deputazioni, del pari che quella delle opere pubbliche provinciali, abolita ogni ingerenza del Corpo di Ponti e Strade.

Le Deputazioni, nell' amministrazione de' fondi addetti alle opere pubbliche regie o provinciali, serberanno inalterabilmente la separazione che si trova stabilita tra essi.

A r t. 7.

Le Deputazioni sono particolarmente incaricate di formare gli appalti pei lavori, tenendo presenti le basi discusse dalla Direzione generale di Ponti e Strade; d' invigilare alla esecuzione de' lavori, secondo i piani adottati; di verificare, e certificare i lavo-

ri effettivamente eseguiti; di spedire, accompagnati co' loro certificati, i mandati pei pagamenti, sia su i fondi della Generale Tesoreria, che verranno messi a loro disposizione per le opere regie, sia su i fondi delle Provincie per le opere provinciali; e di proporre al Ministro dell' Interno tutto ciò, che giudicheranno conducente al vantaggio delle opere.

ART. 8.

Ciascuna Deputazione per le opere pubbliche sarà composta in ogni Provincia dall' Intendente, il quale potrà delegare le sue veci al Segretario generale, o ad un Consigliere d' Intendenza, e da tre Deputati scelti dal Consiglio provinciale nel suo seno, o fuori, tra soggetti i più intelligenti e zelanti sul bene della Provincia, ed approvati dal Ministro dell' Interno. In ogni caso di delegazione, l' Intendente non s' intenderà esonerato della sopravvigilanza che gli è attribuita su tutte le opere pubbliche.

La qualità di Deputato non è incompatibile con quella di Consigliere provinciale. Il Deputato, che sia Consigliere, si asterrà soltanto dall' intervenire alla discussione del conto della Deputazione.

ART. 9.

La Deputazione si riunirà nella Intendenza almeno una volta in ogni mese.

Il Capo dell' Uffizio dell' Intendenza incaricato del ramo dei lavori pubblici farà da Segretario della Deputazione. La corrispondenza di questa sarà tenuta nello stesso Ufizio.

ART. 10.

La Deputazione è completa per deliberare sempre che coll' Intendente, o col suo Delegato, vi sieno uniti due Deputati. In caso di parità nelle deliberazioni, il voto dell' Intendente è preponderante.

ART. 11.

I Deputati provinciali avranno diritto ad una indennità per le spese di viaggio, qualora ne dimandino, la quale verrà autorizzata dal Ministro dell' Interno, e pagata su i fondi delle opere rispettive, sul parere dell' Intendente.

ART. 12.

La Deputazione distribuirà tra i suoi componenti le opere pubbliche, o i tratti delle medesime, a cui dovrà individualmente invigilare ciascuno di essi, senza pregiudizio però della vigilanza generale attribuita all' intera Deputazione sulla totalità delle opere.

ART. 13.

Ad oggetto di rendere più attiva ed efficace la vigilanza della Deputazione provinciale, essa potrà, sempre che lo creda opportuno, stabilire una Deputazione locale in quei Comuni, il di cui territorio è attraversato dalle pubbliche strade, o dove si costruiscono le opere dipendenti dalla Deputazione stessa.

Le Deputazioni locali saranno proposte dal Decurionato, ed approvate dalla Deputazione provinciale. Esse potranno essere impiegate alla ispezione immediata delle opere, ed a dare in conseguenza le notizie necessarie sullo stato delle opere, sull' andamento de' lavori, e su tutto ciò che interessa il vantaggio del servizio.

ART. 14.

Le Deputazioni provinciali daranno in ogni anno il conto morale della loro gestione al Consiglio provinciale. Il conto materiale per la parte che riguarda i fondi delle Provincie, sarà liquidato e discusso definitivamente dal Consiglio d' Intendenza; e per la parte che concerne i fondi della Tesoreria generale, sarà liquidato dal Consiglio medesimo, e discusso dalla Regia Corte de' Conti: il tutto a norma de' regolamenti generali.

Approvato: Napoli 20 Settembre 1816.

Firmato, FERDINANDO.

Da parte del RE
Il Ministro Segretario di Stato
Firmato -- TOMMASO DI SOMMA.

Napoli 25 Febbrajo 1826.

FRANCESCO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto il Nostro Real Decreto di questo stesso giorno, sulla organizzazione della Direzione Generale di Ponti e Strade, e delle Acque e Foreste, e della Caccia;

Veduto il regolamento approvato con Real Decreto de' 20 Settembre 1816, sull' intervento delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali nei lavori, che eseguonsi a spese della Nostra Real Tesoreria Generale;

Volendo ampliare le attribuzioni delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali, pel migliore andamento di servizio, e regolarle sopra bassi uniformi;

Veduto il parere della Consulta de' Nostri Reali Dominj di quà del Faro;

Sulla proposizione del Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze;

Inteso il Nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue:

ART. 1.

Le attribuzioni delle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali, ne' lavori riguardanti il ramo de' Ponti e delle Strade, vengono stabilite dalla istruzione annessa al presente Decreto, da Noi approvata, nella quale si determinano le parti diverse, che nella esecuzione de' lavori, e de' servizj di ogni genere, prender debbono così i Deputati delle opere pubbliche provinciali, come gl' Ingegneri della Direzione Generale di Ponti e Strade.

Il Nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze, ed il nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Firmato — FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze
Firmato — DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — DE' MEDICI.

Per Certificato Conforme
Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato — DE' MEDICI.

Per copia conforme
Pel Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito
Firmato — CAMILLO CAROPRESO.

Istruzione sulle attribuzioni assegnate col Regolamento de' 20 Settembre 1816 alle Deputazioni delle opere pubbliche provinciali, ed agl' Ingegneri della Direzione Generale di Ponti e Strade.

ART. I.

L' intrapresa di qualunque opera pubblica per conto della Real Tesoreria generale, o delle Provincie, dev' essere sempre preceduta da un progetto compilato secondo i principj della scienza e dell' arte, ed accompagnata dal corrispondente stato estimativo. Il progetto, e lo stato estimativo saranno formati dall' Ingegnere incaricato, verificati e rettificati dall' Ingegnere Ispettore del Ripartimento, ed esaminati, discussi, e modificati, ove il bisogno lo richiegga, dal Consiglio. I progetti così elaborati saranno sommessi dal Direttore generale alla superiore approvazione. Le stesse norme si eseguiranno per quelle opere comunali, che dal Ministro degli Affari Interni saranno commesse alla Direzione generale.

A r t. 2.

Sono eccettuate dalle anzidette norme generali le urgenti riparazioni, come sarebbero quelle dei tetti, o delle prigioni relativamente alla sicurezza de' carcerati; i lavori che servono ad assicurare le opere che minacciano rovina, e quei lavori, la cui esecuzione, per la natura delle particolari circostanze, non ammette dilazione, come sarebbero le restaurazioni di un argine, di un fiume, o l'apertura del passaggio di una strada intercettata per effetto di scoscendimenti. In questi casi, a provocazione degl' Ingegneri di Acque e Strade, o dell' Autorità amministrative locali, che avessero prima conoscenza dell' urgente bisogno delle riparazioni, si formerà dall' Autorità amministrativa del luogo, dall' Ingegnere, e dalla Deputazione locale, se vi esista, un verbale di urgenza de' lavori da eseguirsi senza perdita di tempo, e si porrà mano all' esecuzione di quelli che sono più necessarj, preso prima l'accordo col Sotto-Intendente, se nel Distretto, o coll' Intendente se nel Capo-luogo della Provincia. Col primo Corriere si rimetterà alla Direzione generale l'anzidetto verbale, e nel tempo stesso si compileranno, dall' Ingegnere, il progetto e lo stato estimativo di tutt'i lavori da eseguirsi, onde perfezionare i primi fatti per urgenza, e si faranno tenere al più presto alla Direzione medesima, onde possa provocarne la superiore approvazione.

A r t. 3.

Approvato il progetto, e celebrato l' appalto, secondo le leggi ed i regolamenti in vigore, la direzione de' lavori sarà esclusivamente affidata all' Ingegnere incaricato. Costui però, sotto la sua più stretta risponsabilità, non potrà appartarsi dal progetto approvato. Si fa solamente eccezione riguardo alle fondazioni, agli esaurimenti, e ad altri lavori di simil natura, che non si possono anticipatamente prevedere, e valutare con precisione, e che non ammettono dilazione nell' esecuzione. In questi casi l' Ingegnere, eseguendo le modificazioni opportune per la riuscita e bontà dell' opera, ne terrà prontamente informata la Direzion Generale.

A r t. 4.

Per tutte le variazioni, che si troveranno necessarie, o più utili nell' esecuzione, l' Ingegnere ne farà rapporto alla Direzione Generale, rimettendole il progetto, e lo stato estimativo delle modificazioni che propone. Ove non vi sia differenza di spesa, o che

l' eccesso non oltrepassi i dugento ducati, ed ove non si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto approvato, la Direzione Generale, dopo di essere state esaminate, discusse, e modificate dal Consiglio le variazioni proposte, potrà autorizzarne la esecuzione. Laddove poi l' eccesso di spesa oltrepassi l' indicata somma, o si alteri in oggetti essenziali il primitivo progetto, la Direzione Generale provocherà la superiore approvazione per le modificazioni che si propongono. Una tale approvazione è anche indispensabile per le opere di perfezionamento fuori progetto, ed in generale per ogni eccesso di spesa che risulta per opere non prevedute, o per le variazioni approvate dalla Direzione Generale, che con un rapporto la provocherà, secondo le circostanze, nell' atto dell' esecuzione, o quando i lavori sieno terminati.

ART. 5.

Le Deputazioni delle Opere pubbliche, dovendo invigilare, verificare, ed attestare i lavori che si eseguono, prenderanno piena conoscenza della specie de' materiali adoperati, e delle dimensioni de' lavori. Esse perciò interverranno o direttamente, o facendosi rappresentare dalle Deputazioni locali, nelle misure di taglio, o diffinitive, e negli scandagli, che ne formano gli elementi; assicurandosi, e convincendosi che i lavori sieno esattamente descritti, riguardo alla specie de' materiali, ed alle dimensioni in generale. In queste operazioni esse rappresenteranno le parti del Regio Erario, delle Provincie, o delle Comuni, secondo che le opere si fanno per questi diversi rami. Gl' Ingegneri si debbono riguardare come periti, ch' esattamente descrivano, e valutino i lavori eseguiti.

ART. 6.

Affinchè si abbiano gli elementi documentati nella compilazione delle misure, e non si perdano col tempo le tracce delle particolari circostanze de' lavori, nel farsi gli scandagli, i lavori saranno distintamente descritti con le loro dimensioni in un libretto, che si conserverà dall' Ingegnere che dirige i lavori. Alla fine di ogni scandaglio l' Appaltatore, l' Ingegnere, e la Deputazione apporranno la loro firma sul libretto.

ART. 7.

Non si ammetteranno cancellature, o viziature. Qualora avvenissero errori nel libretto, si trascriveranno le partite corrette, ripetendosi le firme.

A r t. 8.

Ove insorga discrepanza di parere nel descriversi, o determinarsi la natura de' lavori, se ne farà nota nel libretto, spiegandosi distintamente le ragioni per le quali si opini diversamente. Secondo la natura della controversia, sarà questa decisa dalla Direzione Generale, se si agiri su di oggetti d'arte, o da una Commissione d'Ingegneri, con l'assistenza della Deputazione, se si tratti di cose di fatto.

A r t. 9.

Firmati gli scandagli di comune accordo, l'Appaltatore non avrà dritto a reclamare correzioni in suo favore. Nel caso che in particolari circostanze la Direzione Generale giudicasse conveniente accordare una revisione a di lui istanze, quella si eseguirà da uno o più Ingegneri, coll'assistenza della Deputazione, se sarà superiormente creduto necessario; ma le spese saranno sempre a carico dell'Appaltatore, tanto se gli sia favorevole, quanto se glie ne sia contrario il risultamento. L'Ispettore ordinario del Ripartimento, o un altro Ispettore, o in fine un'apposita Commissione d'Ingegneri di Acque e Strade, verificherà i lavori, e confrontandoli cogli scandagli e colle misure, correggerà gli errori, che vi si possono incontrare. Essi daranno anche giudizio intorno al merito de' lavori, alla qualità de' materiali adoperati, ed alla loro valutazione.

A r t. 10.

Gli scandagli saranno illegali, e di niun valore, qualora la Deputazione delle opere pubbliche, o la Deputazione locale non fosse intervenuta nella loro compilazione, e gli scandagli stessi non fossero trascritti con le norme stabilite nel libretto.

A r t. 11.

Non dovendosi far pagamenti all'Appaltatore se non precedano i regolari scandagli de' lavori eseguiti, gl' Ingegneri, colle formalità indicate, non potranno ricusarsi a fare gli scandagli, quando l'Appaltatore abbia eseguito la quantità convenuta di lavori, pe' quali ha dritto al pagamento. Il ritardo degli scandagli, producendo la sospensione de' lavori per parte degli Appaltatori, resteranno responsabili delle conseguenze che ne risultano coloro, cui si deve imputare il ritardo.

ART. 12.

Indipendentemente dagli scandagli da farsi per interesse dell' Appaltatore, le Deputazioni e gl' Ingegneri, di comune accordo, ove il bisogno il richiegga, potranno eseguirli con maggior frequenza. Ne' lavori poi, che non si possono riconoscere e valutare esattamente dopo la loro esecuzione, come sarebbero le fondazioni e gli esaurimenti, gli scandagli si faranno secondo il bisogno, per assicurare gl' interessi dell' Amministrazione. In generale, siccome lo stato de' lavori determina l' epoca in cui debbonsi fare gli scandagli, così all' Ingegnere si appartiene d' invitare a tempo debito la Deputazione provinciale o locale, ad intervenirvi. Tale invito si farà direttamente dall' Ingegnere alla Deputazione, la quale prescegliera il giorno, che non potrà oltrepassare il terzo dopo quello indicato dall' Ingegnere, dandone avviso al medesimo.

ART. 13.

La Deputazione provinciale delle opere pubbliche, avendo la superiore vigilanza su tutt' i lavori che si eseguono nella Provincia, assisterà in tutte quelle opere d' importanza ove crede necessaria la sua presenza. Essa però nelle sue funzioni sarà coadjuvata dalle Deputazioni locali, che si nomineranno per ciascun' opera, e per ciascun tratto di strada, giusta i diversi appalti.

ART. 14.

Su gli scandagli trascritti nel libretto l' Ingegnere farà il calcolo dell' importo de' lavori eseguiti secondo i prezzi dell' appalto, e ne passerà certificato all' Intendente come Presidente della Deputazione delle opere pubbliche. Quest' ultima, tenendo per sua norma e giustificazione l'anzidetto certificato, nel giro di quattro giorni dalla presentazione del certificato, farà la richiesta all' Intendente di rilasciare i suoi boni di pagamento a favore dell'Appaltatore.

Qualora la Deputazione credesse di dover fare delle osservazioni sugli scandagli, le farà in un foglio separato, per tenersene il debito conto, dietro le verificazioni che si potranno disporre dall' Intendente, o dalla Direzione generale. Queste osservazioni però dovranno farsi in un intervallo brevissimo, e non al di là di otto giorni, onde il ritardo de' pagamenti non dia luogo alla sospensione de' lavori.

A r t. 15.

Le misure dovranno essere in corrispondenza degli scandagli, che ne sono gli elemeoti, e la Deputazione provinciale vi apporrà la firma, o che sia intervenuta negli scaodagli, o che vi abbia delegata la Deputazione locale. La Commissiooe di revisiooe presso la Direziooe Generale di Ponti e Strade le coofrooterà egualmente col libretto, che le farà tenere l'Ingegnere incaricato della Direzione delle opere, e non menerà buone le partite, che non corrispondano agli scandagli.

A r t. 16.

Per ogni opera che si costruisce si somministrerà a conto dell'Appaltatore il libretto cifrato dall'Intendente, o in di lui vece da un Coosigliere d'Intendenza. L'Ingegnere custodirà gelosamente il libretto.

A r t. 17.

Riguardo al mantenimento delle strade, le Deputazioni locali, essendo in grado di conoscere da vicino lo stato superficiale, rilasceranoo, a richiesta diretta degli Appaltatori, e nell'epoca delle scadenze, i certificati corrispondenti, qualora le strade siano a comodo passaggio. L'Ingegnere incaricato, che nelle sue ispezioni devo verificare se le strade sieno mantenote conformemeote alle condizioni dell'appalto, ed allo stato di coosegna, apporrà a' certificati anzidetti il suo *visto* e le sue osservaziooi. Muniti di tali firme, si rimetteranno i certificati alla Deputazione provinciale, che vi apporrà il suo *visto*, e quindi dall'Intendente della Provincia si passeranno alla Direzione Generale, che provocherà il corrispondente pagamento in favore dell'Appaltatore.

A r t. 18.

Siccome le strade, quando non soo ben mantennte apportano grave incomodo al passaggio, oel tempo stesso che vanno soggette a rapide degradazioni; così, qualora nelle visite, che si eseguiranno prima di liberarsi i certificati all'Appaltatore, la Deputazione locale vi osservasse difetti imputabili a mancanza di maotenimento, ne farà subito rapporto all'Intendente della Provincia. Costui commettendo all'Ingegnere incaricato l'esame de' difetti rapportati, disporrà che nel giro di quindici giorni sieno dall'Appaltatore riparati. Eseguite le riparazioni dall'Appaltatore di mantenimento, gli si libererà il certificato.

ART. 19.

Le Deputazioni delle opere pubbliche, e gl' Ingegneri, invigileranno che la grossezza del brecciame non oltrepassi le dimensioni stabilite.

ART. 20.

Gl' Intendenti ed i Sotto Intendenti rimarranno strettamente responsabili verso di S. M. del buon andamento de' lavori pubblici, e della buona tenuta delle strade.

Napoli 25 Febbrajo 1826.

L' approvo
Firmato -- FRANCESCO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato
delle Finanze.
Firmato -- DE' MEDICI.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino
del Consiglio de' Ministri
Firmato -- DE' MEDICI.

Per Certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Firmato -- DE' MEDICI.

Per copia conforme

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato delle Finanze impedito
Firmato -- CAMILLO CAROPRESO.